Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **974.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia italiana;

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **975.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica fisica applicata;

paleontologia stratigrafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **976.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

auxologia normale e patologica;
citopatologia;
nefrologia pediatrica;
scienza dell'ortogenesi;
terapia pediatrica sistematica;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
ematologia pediatrica;
neonatologia;
neurotraumatologia;
neurologia d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **977.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 7, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

economia dei mercati agricoli;
diritto pubblico dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1983.

Impegno della somma complessiva di L. 2.127.935.000 a favore della provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - « Altri investimenti » - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge n. 663/79, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che, dal 1° gennaio 1980, le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per il 1980;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti, datati, rispettivamente, il 29 gennaio 1980, 28 maggio 1980, 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980, ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi al 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione, adottati già con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980, e in lire 5 miliardi, da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la delibera CIPE del 19 novembre 1981, di rettifica alla sopra richiamata delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, relativamente alle quote attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il telex del Ministro del bilancio n. 9929, del 14 dicembre 1983, nonché il telex n. 10345 del 28 dicembre 1983, con il quale la provincia autonoma di Bolzano comunica di aver provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della provincia autonoma di Bolzano è impegnata la somma complessiva di L. 2.127.935.000, relativa alle quote di finanziamento per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 79

(1057)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1984.

Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese turistiche;

Considerato che il citato art. 5 integra la legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che è necessario precisare le condizioni per l'iscrizione alla sezione speciale del registro suddetto;

Considerato che l'art. 41 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426, demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme necessarie per applicare le disposizioni sulle procedure e sugli istituti da essa previsti;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Visto il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo espresso con nota 10 novembre 1983, n. 3193;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 17 maggio 1983, n. 217; per « legge n. 426 » la legge 11 giugno 1971, n. 426; per « registro » il registro di cui all'art. 1 della legge n. 426; per « sezione speciale » la sezione del registro istituita dall'art. 5 della legge; per « gestore » il soggetto al quale l'azienda turistica è stata trasferita perché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

Art. 2.

Sezione speciale

L'iscrizione nella sezione speciale è prevista dalla legge per i soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

L'iscrizione nella sezione speciale è disciplinata dalle norme sull'iscrizione al registro previste dalla legge n. 426 e dalle relative norme di attuazione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni della legge e del presente decreto o siano per l'oggetto riferibili solamente ad attività diverse da quella ricettiva.

Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale possegga i requisiti richiesti dall'art. 5, lettere *a*) e *c*), della legge.

L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative.

Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'iscrizione è chiesta dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.

L'iscrizione nella sezione speciale è disposta dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 426 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione i richiedenti hanno la propria residenza o sede legale; essa ha validità per tutto il territorio nazionale e per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.

L'iscrizione nella sezione speciale non è valida per ottenere l'iscrizione per l'esercizio delle altre attività oggetto del registro, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande. L'iscrizione per l'esercizio di una di tali attività non è valida per ottenere l'iscrizione alla sezione speciale.

Art. 3.

Esame

L'esame cui è sottoposto il soggetto che chiede l'iscrizione nella sezione speciale è sostenuto, con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 gennaio 1972 sostituito dall'art. 12 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 aprile 1976.

La commissione è costituita dai seguenti membri:

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

un rappresentante dell'unità sanitaria nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia.

La commissione è integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione.

L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, e in forma orale, mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale.

Il requisito di cui all'art. 5, lettera *d*), della legge è posseduto non solo da chi ha superato l'esame di cui al presente articolo, ma anche da chi ha concluso con esito positivo, dimostrato dall'attestato di superamento di apposito esame, corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla regione o dalle province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 4.

Materie di esame

L'esame per l'iscrizione alla sezione speciale è sostenuto sul possesso di nozioni nelle seguenti materie:

legislazione sul turismo, con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva e a quelle relative di carattere igienico-sanitario, sociale, penale e fiscale;

legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

legislazione in materia di igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, con particolare riguardo alla prevenzione di avvelenamenti e tossinfezioni;

tecniche di gestione; amministrazione e contabilità aziendale.

L'accertamento delle nozioni suindicate va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d'esame l'interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.

Art. 5.

Norme transitorie

L'iscrizione alla sezione speciale dei soggetti esercenti imprese turistiche alla data di entrata in vigore della legge è disposta a condizione che gli interessati, a tale data e per tale attività, risultassero iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure fossero in possesso della relativa autorizzazione.

Se all'atto del primo rinnovo annuale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, risulti all'autorità cui la relativa domanda è presentata che i soggetti di cui al comma precedente non abbiano ancora chiesto l'iscrizione alla sezione speciale, l'autorità non può provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge si applica anche:

a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell'attività ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge con un contratto in corso alla data stessa;

a coloro che dimostrino di essere stati titolari di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge.

La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non è sottoposta alla commissione per la tenuta del registro.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei titolari di attività ricettive considerati nel presente articolo.

Art. 6.

Sanzioni

Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, che esercitano l'attività ricettiva senza essere iscritti, si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge n. 426 relative ai soggetti che esercitano senza essere iscritti nel registro attività per le quali è richiesta l'iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1097)

DECRETO 25 febbraio 1984.

Modificazione del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, contenente il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 398, recante norme sulla disciplina del commercio ambulante;

Visto l'art. 13 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme di esecuzione della legge;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 15 gennaio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1977);

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dei commercianti, l'ANCI e le regioni;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 15 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, dopo il sesto comma, va inserito il seguente:

« L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1 della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari della prescritta autorizzazione commerciale e soltanto previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ».

La disposizione contenuta nell'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1977 è abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1098)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1984.

Ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) ed, in particolare, l'art. 20 concernente l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L.;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed i relativi provvedimenti di attuazione;

Viste le proposte formulate dal comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L., sentito il comitato tecnico-scientifico dello stesso Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione e attività dell'Istituto

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si struttura in dipartimenti centrali, uffici amministrativi e tecnici e dipartimenti periferici.

I dipartimenti centrali sono:

a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi e impatto ambientale;
e) omologazione.

I dipartimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) svolgono attività integrate di studio e di ricerca, proposta normativa, documentazione, formazione e consulenza.

Il dipartimento di cui alla lettera *e*) sovrintende, con compiti di indirizzo tecnico ed organizzativo, allo svolgimento dell'attività di omologazione dei dipartimenti periferici nonché svolge direttamente alcune attività omologative non esercitabili dai dipartimenti periferici.

I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto.

I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta dalle unità funzionali di fronte al direttore del dipartimento.

Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, per un quinquennio o per un periodo più breve, non inferiore ai due anni, anche in relazione ai piani di attività dei dipartimenti stessi.

Gli incarichi di direzione dei dipartimenti periferici sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, per un quinquennio.

Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto sentito il consiglio interdipartimentale, per un triennio o per un periodo più breve, non inferiore a due anni, anche in relazione ai piani di attività dei dipartimenti stessi.

Gli incarichi di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ovvero revocati con la stessa procedura di cui ai commi precedenti.

Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale, opera, alle dirette dipendenze del direttore del dipartimento, una segreteria composta da personale di livello non dirigenziale il cui numero è fissato dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato amministrativo.

Gli uffici amministrativi sono costituiti dai servizi e dalle divisioni di cui al successivo art. 7. Essi sono retti da dirigenti amministrativi che ne sono responsabili nei confronti del direttore dell'Istituto.

Gli uffici tecnici sono costituiti dai servizi e dagli uffici di cui al successivo art. 8. Essi sono retti da dipendenti del ruolo professionale che ne sono responsabili nei confronti del direttore dell'Istituto.

La preposizione dei dirigenti agli uffici amministrativi e tecnici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto.

La dotazione organica complessiva, determinata provvisoriamente sulla base dei contingenti numerici massimi di personale fissati ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e del contingente nominativo del personale degli ispettorati del lavoro comandato all'Istituto, è ripartita, ai soli fini delle esigenze di servizio, fra i dipartimenti centrali e periferici e gli altri uffici secondo le allegate tabelle *A*-1-2-3-4 e *B*.

La dotazione organica complessiva sarà integrata, fermo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, con le unità di personale trasferito all'Istituto ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80.

L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti viene disposta dal direttore dell'Istituto.

L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali viene disposta dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore di dipartimento.

Art. 2.

Dipartimento igiene del lavoro

Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio in materie riguardanti gli ambienti di lavoro in rapporto ai vari tipi di rischio, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le unità funzionali sottospecificate. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Il dipartimento si articola nelle seguenti unità funzionali:

I. — Laboratorio agenti fisici.

Effetti del rumore, delle vibrazioni e degli altri fattori fisici di rischio - Microclima e condizionamento degli ambienti - Illuminamento - Criteri di valutazione e di misura dei rumori, delle vibrazioni e degli altri fattori fisici di rischio - Metodologie e tecniche di intervento e bonifica degli ambienti di lavoro.

II. — Laboratorio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Metodologie e tecniche di intervento e protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Partecipazione alla definizione delle normative relative all'impiego pacifico delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Metrologia delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Consulenza nelle materie di cui all'art. 6, comma *K*, della legge n. 833/78 e all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64.

III. — Laboratorio polveri e fibre.

Effetti delle polveri e fibre - Metodologie e tecniche di prevenzione e controllo del rischio da polveri e fibre - Mezzi e dispositivi di protezione - Metodiche di rilevazione, prelievo ed analisi.

IV. — Laboratorio agenti chimici.

Metodiche per la rilevazione, il prelievo e l'analisi delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro o comunque utilizzate nelle attività lavorative. Metodologie e tecniche di bonifica dell'inquinamento chimico dell'ambiente di lavoro e verifica dei dispositivi di protezione e controllo.

V. — Laboratorio biochimica applicata al lavoro.

Monitoraggio nei liquidi biologici delle sostanze chimiche e biochimiche di interesse - Indicatori di alterazione del metabolismo - Metodiche chimiche e biochimiche per la rilevazione, identificazione e misura di sostanze di interesse - Valutazione, studio e messa a punto di metodiche per la identificazione, rilevazione e quantificazione di parametri di pertinenza nel settore dell'igiene industriale e della medicina del lavoro - Programmi di controllo di qualità per laboratori pubblici o privati nel settore di specifico interesse.

VI. — Laboratorio tossicologia industriale.

Effetti tossici delle sostanze presenti nell'ambiente di lavoro anche ai fini della individuazione di indicatori biologici di rischio - Metodiche per la determinazione della tossicità delle sostanze pericolose - Determinazione di limiti di produzione, impiego ed esposizione.

Art. 3.

Dipartimento medicina del lavoro

Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di ricerca, sperimentazione consulenza, proposta normativa e controlli in materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le unità funzionali sottospecificate. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Il dipartimento si articola nelle seguenti unità funzionali:

I. — Laboratorio fisiologia e ergonomia.

Fisiologia di organi e sistemi - Modificazioni funzionali indotte dalle attività lavorative - Validazione dei metodi di indagine e di misurazione - Studi e ricerche sulle condizioni di benessere del lavoratore e sulle problematiche ergonomiche - Standards.

II. — Laboratorio psicologia e sociologia del lavoro.

Benessere psichico dei lavoratori - Carichi psichici nelle attività lavorative - Aspetti psicosociali dell'organizzazione del lavoro - Prevenzione e profilassi dei disadattamenti psichici.

III. — Laboratorio patologia del lavoro.

Patologia specifica e non specifica in ambienti di lavoro - Capacità fisica al lavoro residuo - Criteri di definizione alla idoneità al lavoro - Aspetti di medicina legale nell'ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - Valori limite di esposizione.

IV. — Laboratorio fisiopatologia sperimentale.

Alterazioni della trasmissione dell'informazione genetica conseguenti ad attività lavorative - Effetti mutageni, cancerogeni e/o concangerogeni - Immunologia da lavoro.

V. — Laboratorio epidemiologia occupazionale.

Metodi epidemiologici per la definizione e lo studio delle alterazioni dello stato di salute dei lavoratori - Supporto per le attività in questione ai servizi regionali e alle unità sanitarie locali.

Art. 4.

Dipartimento tecnologie di sicurezza

Il dipartimento per le tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, sperimentazione, consulenza, proposta normativa nonché analisi di sistema e controlli di laboratorio finalizzati alla sicurezza, alla qualità ed alla standardizzazione di materiali, macchine, strutture nonché alla individuazione di sistemi ed apprestamenti di sicurezza di apparecchi ed impianti in relazione all'evoluzione tecnologica.

I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le unità funzionali sottospecificate. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Il dipartimento si articola nelle seguenti unità funzionali:

— Costruzioni e impianti meccanici.

Materiali - Giunzioni e collegamenti - Trasmissioni - Organi lavoratori - Circuiti di manovra - Apparecchiature di sicurezza, di misura e di controllo - Apparecchi e macchine con rischio di scoppio e di esplosione - Impianti per il sollevamento ed il trasporto di persone - Apparecchi e macchine per il sollevamento ed il trasporto di materiali - Attrezzature di lavoro - Mezzi individuali di protezione - Affidabilità di macchine, apparecchiature ed impianti - Valutazione dei programmi di manutenzione - Tipi e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche di controllo - Progetti e casi speciali non previsti dalle specifiche tecniche di omologazione - Elaborazione di criteri di sicurezza alternativi in deroga alle specifiche tecniche - Elaborazione di nuove specifiche tecniche in relazione all'evoluzione tecnologica.

Apparecchi destinati ad essere inseriti in impianti nucleari - Apparecchi destinati ad attività con rischio di incidente rilevante.

II. — Impianti chimici e petrolchimici.

Tecnologie di sicurezza per la produzione di sostanze chimiche - Metodiche per la determinazione delle caratteristiche di infiammabilità e di esplosività dei prodotti iniziali, intermedi e finali dei processi - Elaborazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno, dei criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione - Apprestamenti di sicurezza per il trasporto, il deposito e l'impiego di prodotti chimici - Affidabilità degli impianti chimici, petrolchimici e similari - Valutazione dei programmi di manutenzione - Tipo e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche di controllo - Criteri di progettazione degli apprestamenti di neutralizzazione e abbattimento di sostanze solide, liquide e gassose - Progetti e casi speciali non previsti dalle specifiche tecniche di omologazione - Elaborazione di criteri di sicurezza alternativi in deroga alle specifiche tecniche - Elaborazione di nuove specifiche tecniche in relazione alla evoluzione tecnologica.

III. — Costruzioni e impianti elettrici ed elettromeccanici.

Requisiti, caratteristiche, qualità dei materiali elettrici per alte e basse tensioni - Rischio elettrico - Requisiti di sicurezza degli impianti di produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica - Fenomeni elettrostatici e relativi apprestamenti di sicurezza - Protezione contro le scariche atmosferiche - Protezione contro i contatti diretti e indiretti - Protezione contro le sovratensioni e le sovracorrenti - Affidabilità dei componenti elettrici ed elettronici degli impianti - Apparecchiature elettromeccaniche - Valutazioni dei programmi di manutenzione - Tipo e modalità di esecuzione delle verifiche di controllo - Progetti e casi speciali non previsti dalle specifiche tecniche di omologazione - Elaborazione di criteri di sicurezza alternativi in deroga alle specifiche tecniche - Elaborazione di nuove specifiche tecniche in relazione all'evoluzione tecnologica.

IV. — Macchine ed apprestamenti speciali.

Attrezzature ed apprestamenti di cantiere - Ponteggi fissi, mobili, sospesi - Attrezzature di sostegno per scavi e tunnels - Macchine per movimenti di terra - Macchine edili - Dumper - Cassoni ad aria compressa - Macchine agricole - Tipo e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche di controllo - Progetti e casi speciali non previsti dalle specifiche tecniche di omologazione - Elaborazione di criteri di sicurezza alternativi in deroga alle specifiche tecniche - Elaborazione di nuove specifiche tecniche in relazione all'evoluzione tecnologica.

V. — Laboratorio chimico-fisico e tecnologico per la caratterizzazione dei materiali.

Programmi sperimentali, attinenti materie di competenza del dipartimento, per gli aspetti di chimica fisica e applicata - Riscontri ed analisi di laboratorio su materiali, prodotti e strutture per l'individuazione delle caratteristiche e dei parametri chimico-fisici e strutturali - Ricerche di laboratorio per l'acquisizione dei dati sperimentali necessari per la predisposizione ed il periodico aggiornamento delle specifiche tecniche.

VI. — Laboratorio elettrotecnico.

Programmi sperimentali attinenti materie di competenza per gli aspetti di elettrotecnica, elettromagnetismo ed elettronici - Riscontri e misure sperimentali su materiali, apparecchi, circuiti per la individuazione delle caratteristiche elettriche ed elettromagnetiche - Ricerche di laboratorio per l'acquisizione di dati sperimentali necessari alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle specifiche tecniche.

Art. 5.

Dipartimento insediamenti produttivi e impatto ambientale

Il dipartimento insediamenti produttivi e impatto ambientale svolge compiti di ricerca, studio, consulenza e rilevazioni sperimentali delle interazioni tra insediamenti produttivi e condizioni ambientali esterne ai luoghi di lavoro, in relazione a problemi connessi con la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti, anche con riferimento all'impatto ambientale delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico, ed ai controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, registrazione, commercio ed impiego delle sostanze chimiche e radioattive.

I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le unità funzionali sottospecificate.

Il direttore del dipartimento è responsabile dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Il dipartimento si articola nelle seguenti unità funzionali:

I. — Insediamenti.

Localizzazione degli insediamenti produttivi - Problemi di compatibilità derivanti dall'interazione di più insediamenti - Limiti di ricettività ambientale - Dimensionamento e organizzazione sul territorio - Pericoli di scoppio e incendio - Misure di sicurezza - Elaborazione di criteri per la notifica degli impianti e consulenza in materia alle unità sanitarie locali.

II. — Economia e tecnologia di costruzione ed esercizio.

Analisi economica degli interventi di bonifica ambientale - Valutazioni costo-beneficio nei campi di intervento dell'Istituto - Valutazione dei problemi connessi con l'evoluzione delle tecnologie, lo spostamento degli insediamenti, il degrado degli impianti.

III. — Emissioni chimiche.

Valutazione dei riflessi degli inquinamenti di natura chimica, sotto qualsiasi forma, dell'acqua, dell'aria e del suolo derivanti dagli insediamenti - Condizionamento e trattamento degli scarichi e delle emissioni - Partecipazione all'elaborazione di standards relativi all'ambiente - Analisi dell'impatto chimico delle fonti energetiche - Gestione con l'Istituto superiore di sanità per la parte di interesse dell'inventario nazionale delle sostanze chimiche pericolose - Consulenza nelle materie di cui al comma *i*) dell'art. 6 della legge n. 833/78 e interventi relativi - Consulenza per interventi in casi di emergenza causata dal rilascio di sostanze pericolose.

IV. — Emissioni fisiche.

Inquinamento da rumore, termico, da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Analisi dell'impatto ambientale di fonti energetiche termoelettriche e nucleari - Controlli sanitari sulla produzione della energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, commercio ed impiego delle sostanze radioattive - Modalità per gli accertamenti sugli impianti - Partecipazione all'elaborazione di standards relativi all'ambiente.

V. — Sistemi di allarme ed intervento.

Modelli matematici - Piani di emergenza - Reti di sorveglianza e controllo - Sistemi di allarme per la sicurezza e la salute dei lavoratori - Partecipazione al sistema internazionale - Indicazione dei criteri e delle modalità per procedere alla sospensione delle attività in stabilimenti ed impianti in condizioni di pericolo - Predisposizione di criteri di intervento e di gestione delle reti di sorveglianza ambientale ordinaria e di emergenza.

Art. 6.

Dipartimento omologazione

Il dipartimento centrale dell'omologazione sovrintende allo svolgimento della attività di omologazione con compiti di indirizzo tecnico ed organizzativo dei dipartimenti periferici dell'Istituto che esplicano attività applicative delle norme vigenti per l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; assicura, altresì, le attività di omologazione non esercitabili direttamente dai dipartimenti periferici individuate dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento e provvede alla registrazione delle attestazioni omologative dei prototipi di serie.

I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato tramite le unità funzionali sottospecificate. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'unicità

di indirizzo delle attività dipartimentali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Il dipartimento si articola nelle seguenti unità funzionali:

I. — Mezzi di sollevamento e trasporto materiali.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nell'effettuazione delle verifiche e dei controlli di conformità, in base alle norme vigenti, di apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto di materiali in genere, sottoposti ad omologazione.

II. — Mezzi di sollevamento e trasporto di persone e cose.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nell'effettuazione degli esami dei progetti, nei collaudi e nelle verifiche di ascensori e montacarichi e di funivie bifuni destinate al servizo nelle aziende agricole.

III. — Attrezzature elettriche.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nell'effettuazione delle verifiche e dei controlli di conformità, in base alle norme vigenti, dei prodotti ed impianti elettrici sottoposti ad omologazione.

IV. — Apparecchi a pressione.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nell'effettuazione delle verifiche e dei controlli di conformità, in base alle norme in vigore, degli apparecchi a pressione sottoposti ad omologazione (quali i generatori di vapore e di liquidi surriscaldati, i recipienti contenenti vapori e gas in pressione o liquidi surriscaldati, i recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti) nonché dagli idroestrattori a forza centrifuga.

V. — Impianti a pressione.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nell'effettuazione delle verifiche e dei controlli omologativi di primo o nuovo impianto concernenti impianti in cui sono inseriti apparecchi a pressione di vapore, gas o liquidi surriscaldati.

VI. — Attrezzature provvisionali e mezzi individuali di protezione.

Predisposizione di criteri e modalità di intervento ed istruzioni agli uffici territoriali per l'uniformità di indirizzo nell'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e nella effettuazione delle verifiche e dei controlli omologativi concernenti attrezzature provvisionali (quali le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro, i ponti sospesi e relativi argani, i ponteggi metallici) nonché mezzi individuali di protezione e dispositivi di sicurezza, protezione e controllo per gli apparecchi a pressione e impianti contenenti vapore, gas e liquidi surriscaldati.

Art. 7.
Uffici amministrativi

Gli uffici amministrativi dell'Istituto sono costituiti dai servizi e dalle divisioni di seguito indicate:

Servizi cui sono preposti dirigenti superiori con funzione di capo servizio:

Servizio I - Affari generali
Servizio II - Rapporti esterni
Servizio III - Elaborazione dati

Divisioni cui sono preposti primi dirigenti con funzione di direttore di divisione:

Divisione I - Amministrazione del personale
Divisione II - Reclutamento e svolgimento carriere - Ufficio matricola
Divisione III - Trattamento economico e di attività - Ufficio cassa
Divisione IV - Trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza
Divisione V - Contratti
Divisione VI - Servizi e spese in economia - Ufficio del consegnatario
Divisione VII - Bilancio e servizi a terzi
Divisione VIII - Organi collegiali e contenzioso
Divisione IX - Servizi comuni di supporto della area « Monteporzio »
Divisione X - Servizi comuni di supporto della area « Casilina »

Servizio I (Affari generali):

Affari generali - Protocollo generale e archivio - Posta e telex - Accettazione e spedizione corrispondenza - Atti di designazioni di personale in seno a commissioni, comitati, collegi - Nomina di funzionari delegati, ufficiale rogante, cassiere, consegnatario - Documenti di riconoscimento - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni - Rapporti con l'ufficio matricola, l'ufficio del consegnatario, l'ufficio cassa e l'ufficio tecnico - Assicurazione degli ospiti - Attività amministrativa riguardante la programmazione e l'organizzazione di congressi, convegni, mostre e altre manifestazioni promosse dall'Istituto - Problemi connessi con l'organizzazione degli uffici centrali e periferici e del lavoro - Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale nonchè alla produttività e alle condizioni di lavoro - Indagini, rilevazioni e progetti di intervento per la razionalizzazione delle procedure organizzative e la maggiore efficenza dei servizi - Rilevazione dei costi di gestione - Raccolta elementi per la relazione annuale sulla attività amministrativa - Affari non attribuiti ad altri servizi o divisioni - Onorificenze - Brevetti.

Servizio II (Rapporti esterni):

Rapporti con gli organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di interesse - Collegamenti con le pubbliche amministrazioni e con la Scuola superiore

della pubblica amministrazione - Rapporti, collaborazione e coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli altri enti operanti nel campo d'interesse - Attività amministrativa riguardante convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico e convenzioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Assistenza culturale a borsisti e visitatori stranieri - Attività amministrativa relativa a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale dell'Istituto, dei servizi delle unità sanitarie locali e esterno - Programmazione e organizzazione di congressi, convegni, mostre e altre manifestazioni promosse dall'Istituto - Relazioni nazionali ed internazionali per quanto riguarda le attività e gli scambi culturali anche nell'ambito di accordi di cooperazione tecnico-scientifica - Visite in Istituto - Raccolta e studio di atti parlamentari nelle materie concernenti l'Istituto ed il suo funzionamento - Predisposizione di elementi occorrenti per risposte ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari - Pareri su disegni e proposte di legge - Selezione della stampa quotidiana e periodica, italiana ed estera, in riferimento a notizie di interesse scientifico e tecnico.

Servizio III (Servizio elaborazione dati):

Il servizio svolge le funzioni di assistenza sistematica EDP e di elaborazione di procedure, di dati e di informazioni in relazione alle esigenze prospettate dai dipartimenti e dai servizi dell'Istituto. Provvede agli interventi di Hardware e Software per il funzionamento del servizio. Partecipa a congressi e convegni tecnico - EDP.

Si articola nelle seguenti unità funzionali:

I. — Procedure - Elaborazione statistiche:

procedure tecnico-amministrative-meccanizzate e relativi collegamenti con i dipartimenti e servizi dell'Istituto; raccolta ed esame delle relative documentazioni;

costituzione, tenuta ed aggiornamento dello schedario elettronico del personale dipendente;

elaborazioni meccanografiche di statistiche concernenti gli infortuni del lavoro e gli incidenti ad apparecchiature ed impianti; elaborazione meccanografica dei dati acquisiti in campo nazionale ed internazionale.

II. — Centro elettronico:

meccanizzazione dei dati tecnico-scientifici su input dei dipartimenti; tenuta degli schedari meccanizzati delle omologazioni dei prototipi e delle verifiche di conformità; tenuta delle banche dati dell'I.S.P.E.S.L. e collegamenti con banche dati di altri organismi nazionali ed internazionali;

controlli sulle elaborazioni tecnico-EDP; meccanizzazione dei dati contabili di bilancio; gestione servizio di tariffazione; fatturazione meccanizzata;

redazione e stampa off-set della modulistica meccanografica dell'Istituto e gestione delle macchine ausiliarie automatizzate per la fornitura degli stampati.

Divisione I (Amministrazione del personale):

Affari generali concernenti il personale - Assegnazione agli uffici - Trasferimenti - Missioni - Congedi ordinari e straordinari - Aspettative - Comandi e distacchi - Collocamento fuori ruolo - Assenze dal servizio e provvedimenti relativi.

Accertamenti sanitari - Pratiche medico-legali - Infermità da causa di servizio - Procedimenti e provvedimenti disciplinari - Segreteria della commissione di disciplina - Rapporti informativi e giudizi complessivi sul personale.

Indennità di rischio al personale - Gestione libretto di rischio - Sorveglianza fisica e medica della radioprotezione - Denunzie e richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in materia di impiego pacifico della energia nucleare.

Divisione II (Reclutamento e svolgimento delle carriere - Ufficio matricola):

Concorsi di assunzione del personale amministrativo, tecnico e professionale: bandi, programmi di esami, nomina delle commissioni giudicatrici, istruttoria delle domande ed ogni altra attività connessa con lo svolgimento dei concorsi - Approvazione graduatoria e nomina in prova - Assunzioni obbligatorie.

Atti e provvedimenti di concorso o reclutamento di personale della ricerca - Immissione nel ruolo della carriera dei ricercatori - Assunzioni di personale scientifico da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri (lettera *c*), art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80) - Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Cooperazione a termine con studiosi ed enti di ricerca italiani e stranieri (ex art. 2 della legge n. 519/73) - Borse di studio: atti e provvedimenti relativi alla messa a concorso, all'assegnazione e gestione delle borse.

Nomina in ruolo - Inquadramento e progressione di carriera del personale - Profili professionali - Passaggi di qualifica funzionale - Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali - Provvedimenti di promozione dei dirigenti - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento e revoca di incarichi - Sorveglianza, lettera *d*), art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 e relativi provvedimenti.

Stato matricolare - Fascicoli personali - Schedario - Ruoli di anzianità - Rilascio certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio - Tessere di riconoscimento, ferroviarie e per l'accesso nei luoghi di lavoro (ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80) - Passaporti di servizio - Bollettino ufficiale.

Divisione III (Trattamento economico di attività - Ufficio cassa):

Assegni fissi al personale - Quota di aggiunta di famiglia - Emolumenti e indennità particolari - Provvedimenti economici concernenti particolari categorie di personale - Provvedimenti economici conseguenti a riconoscimenti, ricongiunzione e valutazione di servizi - Ritenute per prestiti, mutui e conto terzi - Adempimenti fiscali - Adempimenti concernenti le assicurazioni sociali - Operazioni in valuta estera - Rapporti con il sistema informativo della ragioneria centrale dello Stato.

Compensi per lavoro straordinario - Indennità variabili - Indennità di missione e di trasferimento - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale -

Liquidazione verso terzi di particolari prestazioni professionali - Compensi ed indennità ai componenti di comitati, commissioni e collegi - Relativi adempimenti fiscali.

Servizio di cassa: gestione fiduciaria per gli assegni al personale; rendiconti trimestrali; anticipi per missioni in territorio nazionale ed all'estero; buoni di cassa per anticipi ed emissione titoli di spesa.

Divisione IV (Trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza):

Cessazione dal servizio e liquidazione - Trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato - Indennità di buonuscita - Posizioni assicurative.

Trattamento di previdenza - Riscatti - Riconoscimenti e ricongiunzioni di servizi - Riconoscimenti servizi personale scientifico proveniente da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Adempimenti conseguenti a riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio - Equo indennizzo - Infermità dipendenti da causa di servizio - Interventi assistenziali a favore del personale, in servizio ed in quiescenza ed ai familiari.

Divisione V (Contratti):

Contratti: adempimenti preliminari, stipulazione, approvazione ed atti modificativi - Esecuzione dei contratti; collaudi; applicazione clausole penali; emissione dei titoli di pagamento - Attività dell'ufficiale rogante - Transazioni - Albo dei fornitori.

Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le sedi centrali e periferiche e relative manutenzioni - Canoni spese condominiali ed altri oneri accessori - Convenzioni per l'uso dei locali a titolo gratuito - Fabbisogno dei servizi amministrativi e tecnici - Autografia e fotodocumentazione, portinerie, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi e noleggio mezzi di trasporto.

Divisione VI (Servizi e spese in economia - Ufficio del consegnatario):

Servizi e spese in economia: Tenuta albo fornitori - Accertamenti della regolarità di fatture e conseguenti adempimenti - Buoni di cassa ed emissione di titoli di spesa - Stipulazione contratti per corrispondenza con ditte estere - Procedure doganali e valutarie - Tenuta ed aggiornamento atti, tariffe ditte, spedizioni - Emissione titoli di spesa e rendiconti.

Ufficio del consegnatario: Scritture inerenti all'inventario dei beni immobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti dall'Istituto - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Pratiche per la vendita o cessione di materiali fuori uso.

Divisione VII (Bilancio - Servizi a terzi):

Bilancio di previsione - Predisposizione tecnica e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione annuale e triennale di competenza e di cassa - Coordinamento della gestione del bilancio - Raccolta ed elaborazione dati - Riscontro del bilancio dell'Istituto con il sistema informatico della Ragioneria centrale dello Stato - Assestamento di bilancio e variazione alle dotazioni di competenza e di cassa.

Analisi e raccolta dei dati concernenti l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa - Rendiconto consuntivo e rilevazioni periodiche - Registrazione degli impegni di spesa e dei titoli di spesa emessi dalle divisioni III e V - Situazione mensile di competenza e di cassa dei capitoli di spesa - Residui concernenti le spese per il funzionamento e le manutenzioni - Consuntivo delle attività dell'Istituto.

Vigilanza sulla gestione dei dipartimenti periferici - Esame dei rendiconti dei funzionari delegati periferici - Spese d'ufficio per gli organi periferici - Emissione ordini di accredito ai funzionari delegati - Controllo sulle contabilità erariali - Spese di rappresentanza - Spese per l'acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni di interesse dell'amministrazione.

Rilevazione dei flussi finanziari di bilancio ed extra bilancio - Accordi ex art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 e relative gestioni fuori bilancio - Piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica - Predisposizione di atti ed elementi per il C.I.P.E.

Attività amministrativa-contabile riguardante l'omologazione e i servizi a pagamento resi ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali, ad amministrazioni pubbliche nazionali (servizi ex art. 3 della legge numero 519/73) e a privati.

Divisione VIII (Organi collegiali e contenzioso):

Predisposizione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali dell'Istituto (comitato amministrativo, comitato esecutivo, comitato tecnico-scientifico);

Segreteria del comitato amministrativo, del comitato esecutivo, del comitato tecnico-scientifico.

Formulazione ed elaborazione di tutti gli atti relativi al funzionamento degli organi collegiali e delle rispettive segreterie.

Partecipazione al consiglio interdipartimentale; cura della raccolta e diffusione degli atti relativi.

Rapporti con l'interno e l'esterno per le attività degli organi collegiali dell'Istituto.

Collegamenti con il vice-presidente e con il direttore;

Contenzioso per le controversie con il personale e con terzi estranei all'amministrazione - Contenzioso relativi alle prestazioni e alle attività svolte dall'Istituto - Contenzioso amministrativo e contabile.

Divisione IX (Servizi comuni di supporto dell'area « Monteporzio »):

Manutenzione ordinaria immobili dell'area - Fabbisogno dei servizi tecnici - Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi - Servizi e spese in economia - Buoni cassa ed emissioni titoli di spesa e rendiconti.

Ufficio del consegnatario:

Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Pratiche per la vendita o cessione di materiali fuori uso.

Divisione X (Servizi comuni di supporto dell'area « Casilina »):

Manutenzione ordinaria immobili dell'area - Fabbisogno dei servizi tecnici - Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria custodia, centralini telefonici, gestione automezzi - Servizi e spese in economia - Buoni cassa ed emissioni titoli di spesa e rendiconti.

Ufficio del consegnatario:

Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Pratiche per la vendita o cessione di materiali fuori uso.

Art. 8.

Uffici e servizi tecnici

Gli uffici e servizi tecnici dell'Istituto sono costituiti dal servizio documentazione e informazione e dall'ufficio tecnico e patrimoniale. Ad essi sono preposti dipendenti del ruolo professionale.

Servizio documentazione e informazione:

Raccolta, classificazione e divulgazione delle documentazioni attinenti alla sicurezza del lavoro e attività collaterali; acquisizione e catalogazione di materiale librario; atti di convegni e congressi; acquisizione, classificazione e divulgazione dei risultati di studi, ricerche e sperimentazioni. Raccolta coordinata di documentazione sui rischi connessi alle diverse tecnologie. Rapporti con gli altri dipartimenti per l'acquisizione delle documentazioni prodotte, elaborate o segnalate e per la fornitura di dati, notizie ed informazioni necessari allo svolgimento delle attività (comprese bibliografie e schede bibliografiche). Rapporti con analoghi centri di documentazione nazionali ed esteri. Gestione della biblioteca. Pubblicazione del bollettino di studi e ricerche compiuti dall'Istituto. Forniture a terzi di documenti, dati e notizie. Pubblicazioni periodiche e monografiche.

Ufficio tecnico e patrimoniale:

Individuazione dei lavori necessari al buon funzionamento, all'aggiornamento tecnico e all'acquisizione e mantenimento dello stato di sicurezza di immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto; elaborazione dei relativi progetti - Parere sui progetti redatti da ditte e tecnici estranei all'amministrazione - Direzione dei relativi lavori - Progettazione, direzione, esecuzione (quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private) e collaudo dei lavori di ordinaria manutenzione dei beni mobili, immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto.

Art. 9.

Segreterie e segreteria tecnico-scientifica

Per le esigenze di segreteria sono istituiti tre uffici denominati rispettivamente segreteria del vice-presidente, segreteria del direttore, segreteria tecnico-scientifica. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare a ciascuna segreteria, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto. Alla segreteria del vice-presidente è assegnato personale del ruolo amministrativo dell'Istituto. Alla segreteria del direttore è assegnato personale dipendente dei diversi ruoli e qualifiche dell'Istituto.

L'assegnazione del personale alle segreterie ed alla segreteria tecnico-scientifica è disposta dal direttore dell'Istituto.

Segreteria del vice-presidente:

Svolge compiti di segreteria e ogni altra incombenza richiesta dal vice-presidente in relazione alle funzioni dallo stesso svolte.

Segreteria del direttore:

Svolge funzioni di supporto per l'esercizio da parte del direttore del coordinamento delle attività dell'Istituto e per lo svolgimento di ogni altro affare di competenza del direttore.

Segreteria tecnico-scientifica:

La segreteria tecnico-scientifica coadiuva il direttore, su richiesta dello stesso, nell'espletamento di particolari compiti in materia di programmazione e indirizzo delle attività tecniche dell'Istituto. La segreteria tecnico-scientifica è costituita da personale dipendente di livello e qualifica elevati. L'incarico di membro della segreteria tecnico-scientifica non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale e di uffici amministrativi e tecnici.

Art. 10.

Consiglio interdipartimentale

Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e dai direttori dei dipartimenti centrali.

Il consiglio interdipartimentale:

a) designa i direttori di dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

b) formula proposte:

sul programma di attività dell'Istituto, sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento;

sul piano dell'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;

c) esprime parere:

sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti;

sulla nomina dei coordinatori di unità funzionali;

d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda;

e) verifica:

lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;

f) predispone per il direttore dell'Istituto:

la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.

Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni bimestre su convocazione del proprio presidente o, in via straordinaria, su richiesta del direttore o di almeno la metà dei componenti.

L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Art. 11.
Consiglio di dipartimento

In ciascun dipartimento è istituito un consiglio di dipartimento.

Il consiglio è composto dal direttore del dipartimento, che lo presiede, dai coordinatori delle unità funzionali e da un rappresentante per ciascuna delle qualifiche tecniche e di ricerca.

Il consiglio di dipartimento collabora con il direttore del dipartimento per il coordinamento dell'attività delle unità funzionali.

Il consiglio di dipartimento deve essere consultato dal direttore del dipartimento in merito:

a) alla conduzione tecnica del dipartimento;

b) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

c) alla programmazione dei corsi che rientrano nella specifica competenza del singolo dipartimento.

Il consiglio di dipartimento si riunisce in via ordinaria, su convocazione del proprio presidente, almeno due volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei coordinatori delle unità funzionali.

Art. 12.
Assemblea di dipartimento

L'assemblea di dipartimento è costituita da tutto il personale di ruolo del dipartimento e si riunisce su convocazione del direttore del dipartimento in via ordinaria, almeno una volta a semestre, a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del dipartimento o in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

Art. 13.
Incarichi

Il Ministro della sanità, per lo studio e la soluzione di particolari e urgenti problemi attinenti la funzionalità dell'Istituto, su proposta del direttore, sentito il comitato amministrativo, può affidare speciali incarichi ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Comitati tecnici

Al fine di realizzare, a norma dell'art. 20, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, la partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro della sanità, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, istituisce, con propri decreti, comitati tecnici per determinate materie.

I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione sono istituiti su conforme parere dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

In attesa del conferimento degli incarichi con le procedure di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 — da attuarsi dopo l'emanazione dei provvedimenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica e la definizione delle tabelle di equiparazione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica — la preposizione agli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali e periferici, di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali, di dirigenza dei servizi e delle divisioni e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali, sono disposte in via provvisoria, tenuto anche conto delle funzioni già svolte dal personale nelle amministrazioni di provenienza, dal comitato amministrativo dell'Istituto, su proposta del direttore, al personale già dipendente dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C., assegnato provvisoriamente all'I.S.P.E.S.L., e al personale degli ispettorati del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità comandato all'Istituto stesso ai sensi del già richiamato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Art. 16.

Con decreto del Ministro della sanità è fissata la data dalla quale l'Istituto superiore di sanità cessa lo svolgimento delle attribuzioni transitorie di cui agli articoli 14), 16) e 17) del proprio regolamento interno, emanato con decreto del Ministro della sanità in data 29 aprile 1982, e di ogni altra attività attribuita all'I.S.P.E.S.L. dalle disposizioni legislative in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

TABELLA A-1

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'E N P I. E DELL'A N C C ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE AI DIPARTIMENTI CENTRALI DELL'ISTITUTO SULLA BASE DEI CONTINGENTI EX ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 619/80

Dipartimenti centrali	Dirigente		I professionale													II professionale				Tecnico				Amministrativo				Totale
	Dirigente superiore	Dirigente	Agrario	Architetto	Attuario	Avvocato procuratore legale	Biologo	Chimico	Medico	Fisico	Geologo	Ingegnere	Farmacista	Matematico	Psicologo	Geometra	Perito	Infermiere professionale	Tecnico radiologo	Collaboratore tecnico	Assistente tecnico	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	
Igiene del lavoro	—	—	—	1	1	—	—	5	—	3	2	4	—	—	—	1	10	—	—	—	7	3	1	—	3	3	—	44
Medicina del lavoro . .	—	—	—	—	1	—	1	—	8	—	—	—	—	—	4	—	4	2	3	1	3	3	1	—	3	2	—	36
Tecnologie di sicurezza .	—	—	1	2	1	—	—	4	—	2	1	46	—	—	—	2	14	—	—	1	12	11	1	—	3	5	—	105
Insediamenti produttivi e impianti ambientali	—	—	—	1	1	—	—	3	—	1	2	7	—	2	—	1	8	—	—	1	5	3	1	—	3	3	—	42
Omologazione	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	21	—	—	—	—	4	—	—	1	6	6	1	1	3	3	—	48
Totale . . .	—	—	1	4	5	—	1	13	8	6	5	78	—	2	4	4	40	2	3	4	33	26	5	1	15	16	—	276

TABELLA A-2

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'E.N.P.I. E DELL'A.N.C.C. ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'I.S.P.E.S.L. SULLA BASE DEI CONTINGENTI EX ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 619/80.

Dipartimento	Dirigente		I professionale													II professionale				Tecnico				Amministrativo				
	Dirigente superiore	Dirigente	Agrario	Architetto	Attuario	Avvocato proc. legale	Biologo	Chimico	Farmacista	Fisico	Geologo	Ingegnere	Matematico	Medico	Psicologo	Geometra	Perito	Infermiere professionale	Tecnico radiologo	Collaboratore tecnico	Assistente tecnico	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	Totale
Torino	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	1	9	11	1	43
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	4	1	15
Biella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	5	4	1	18
Milano	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	34	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3	1	1	11	9	1	71
Bergamo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	5	5	—	19
Brescia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	5	5	—	22
Como	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	2	4	1	18
Bolzano	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	11
Udine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	5	1	—	16
Padova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9	—	—	—	—	2	—	1	8	9	2	40
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	6	5	1	20
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	1	4	4	—	23
Genova	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	10	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	24
Bologna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	16	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	5	5	1	34
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	16
Forlì	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	5	3	—	19
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	9	4	—	26
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	3	4	1	19
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3	1	13
Terni	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	15
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	8	—	—	—	—	1	—	1	6	5	1	30
Roma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	1	8	8	2	48
Pescara	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	3	3	1	20
Campobasso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	10
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1	1	1	10	8	1	48
Bari	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	4	3	1	21
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	4	4	1	18
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	13
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	5	3	1	19
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	1	5	4	1	25
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	4	4	—	17
Sassari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	9
Totale dipendenti periferici	—	—	5	2	—	—	—	7	—	2	3	245	—	—	—	—	123	—	—	—	—	28	6	31	156	135	23	766

TABELLA A-3

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'E.N.P.I. E DELL'A.N.C.C. ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO SULLA BASE DEI CONTINGENTI EX ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 619/80

	Servizio o divisione	Dirigente		I professionale													II professionale				Tecnico				Amministrativo				
		Dirigente superiore	Dirigente	Agrario	Architetto	Attuario	Avvocato procuratore legale	Biologo	Chimico	Medico	Fisico	Geologo	Ingegnere	Farmacista	Matematico	Psicologo	Geometra	Perito	Infermiere professionale	Tecnico radiologo	Collaboratore tecnico	Assistente tecnico	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	Totale
Servizio	I Affari generali . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	16	—	7	20	7	1	**61**
	II Rapporti esterni .	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	8	1	—	**18**
	III Elaborazione dati	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	21	1	—	9	7	1	55
Divisione	I Amministrazione personale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	10	3	—	**21**
	II Reclutamento e svolgimento carriera	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	1	—	9
	III Trattamento economico di attività	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	12	3	—	**21**
	IV Previdenza, quiescenza e assistenza	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	6	1	—	**12**
	V Contratti	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	6	1	—	**13**
	VI Servizi e spese in economia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	1	—	10
	VII Bilancio e servizi a terzi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	6	1	4	20	3	—	**43**
	VIII Organi collegiali e contenzioso	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	8	5	1	**20**
	IX Servizi comuni « M.P.C. »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	4	1	—	**11**
	X Servizi comuni « Casilina »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	8
	Altre funzioni dirigenziali	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	Totale . . .	7	11	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	41	56	3	27	114	35	4	**307**

TABELLA *A-4*

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'E N P I E DELL'A N C C. ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE AGLI UFFICI E SERVIZI TECNICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'I.S.P.E.S.L. SULLA BASE DEI CONTINGENTI EX ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 619/80

Ufficio o servizio tecnico	Dirigente		I professionale												Psicologo	II professionale				Tecnico				Amministrativo				Totale
	Dirigente superiore	Dirigente	Agrario	Architetto	Attuario	Avvocato procuratore legale	Biologo	Chimico	Medico	Fisico	Geologo	Ingegnere	Farmacista	Matematico		Geometra	Perito	Infermiere professionale	Tecnico radiologo	Collaboratore tecnico	Assistente tecnico	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	
Servizio documentazioni e informazioni	—	—	1	1	1	—	—	2	2	1	1	2	2	—	3	—	2	1	—	3	6	6	1	—	6	2	—	43
Ufficio tecnico e patrimoniale	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	2	2	3	—	—	1	1	—	23
Totale . . .	—	—	1	3	1	—	—	2	2	1	1	4	2	—	3	10	2	1	—	5	8	9	1	—	7	3	—	66

TABELLA *B*

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO ASSEGNATO ALL'I S P E S L AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE N. 833/78 PRESSO I DIPARTIMENTI E SERVIZI TECNICI CENTRALI DELL'ISTITUTO

	Carriera dirigenziale	Carriera direttiva			Carriera di concetto	Totale
	Qualifica					
	Primi dirigenti	Dirigenti ruolo ad esaurimento	Ispettori superiori	Primi ispettori	Ispettori	
Dipartimenti e servizi tecnici	6	1	8	1	1	17

(962)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1984.

Modalità di presentazione delle domande che le imprese bieticole saccarifere devono inoltrare al Ministero della agricoltura e delle foreste per ottenere gli interventi della « Ribs S.p.a. » nei programmi di ristrutturazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, che prevede l'elaborazione di un piano per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero;

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il quale prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi del piano di settore propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese bieticole-saccarifere o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici, sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, che occorre acquisire dalle imprese del settore una serie di elementi necessari ad una prima valutazione del quadro degli interventi da attuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della predisposizione dei piani specifici di intervento nel settore bieticolo-saccarifero che devono determinare le modalità per il risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con la indicazione dei fabbisogni finanziari specifici, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le imprese interessate devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VII, domanda intesa ad ottenere gli interventi della « Ribs S.p.a. » nei programmi di ristrutturazione. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Unitamente alla domanda devono essere comunicati, per ciascun impianto produttivo per il quale è richiesto l'intervento della Ribs, i seguenti dati ed elementi secondo le tabelle allegate:

1) dati fisici e conti economici consuntivi per campagna;

2) proposte di riassetto; stima degli investimenti e dei fabbisogni finanziari previsti;

3) effetti economici degli interventi previsti.

Il Ministero si riserva di chiedere ogni ulteriore elemento di valutazione ai fini della elaborazione dei piani specifici anzidetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

TABELLA 1

DATI FISICI CONSUNTIVI

Società . . . . *Stabilimento* . . . .

Lavorazione	Campagna 1981	Campagna 1982	Campagna 1983	Media (*)
Giorni di ricevimento bietole	....	....	....	....
Giorni di lavorazione . .	....	....	....	....
Peso netto bietole pagate, q.li	....	....	....	....
Sughi prodotti, q.li . . .	....	....	....	....
Sughi lavorati, q.li . . .	....	....	....	....
Sughi trasferiti ad altri stabilimenti, q.li	....	....	....	....
Sughi acquistati da altri stabilimenti, q.li	....	....	....	....
Polarizzazione media . .	....	....	....	....
Saccarosio pagato, q.li	....	....	....	....
Zucchero prodotto, q.li .	....	....	....	....
Resa sul pagato (%)				
Estrattibile	....	....	....	....
Saccaromelasso	....	....	....	....
Perdite	....	....	....	....
	100,00	100,00	100,00	100,00
Raggio medio d'approvvigionamento, km (**) .	....	....	....	....
Kg di olio combustibile per quintale di zucchero prodotto (***)	....	....	....	....
Quintali di zucchero prodotto da ogni addetto per giorno di campagna	....	....	....	....
Punti M.E.C. raffinato . .	....	....	....	....

(*) Media aritmetica dei dati esposti relativi alle campagne 1981, 1982 e 1983.

(**) $\frac{\text{Costo totale trasporti}}{\text{costo al km}}$

(***) Nel caso di utilizzo di metano, effettuare la conversione in olio equivalente.

TABELLA 2

CONTI ECONOMICI CONSUNTIVI
(Milioni di lire)

Società . . . . | *Stabilimento* . . . .

	Campagna 1981	Campagna 1982	Campagna 1983	Media (*)
Ricavi da vendita zucchero				
Meno:				
Sconti e abbuoni .				
Oneri su quota: A .				
B . .				
C . .				
Ricavi netti da vendita zucchero				
Ricavi da melasso				
Ricavi da polpe . . .				
Altri ricavi . . .				
Totale ricavi . . .				
Costi variabili:				
Materia prima				
Trasporti				
Mano d'opera				
Combustibile				
Materiale di consumo .				
Altri costi variabili . .				
Totale costi variabili . . .				
Costi fissi:				
Spese generali:				
Personale				
Altre				
Manutenzioni:				
Personale . . .				
Altre				
Ammortamenti . . .				
Altri costi fissi . . .				
Totale costi fissi . . .				
Margine di stabilimento .				

(*) Media aritmetica dei dati esposti relativi alle campagne 1981, 1982 e 1983.

TABELLA 3

DATI FISICI PREVISTI

Società . . . . | *Stabilimento* . . . .

Lavorazione	Previsioni	Media (*)	Scostamenti
Giorni di ricevimento bietole			
Giorni di lavorazione . .			
Peso netto bietole pagate, q.li			
Sughi prodotti, q.li . . .			
Sughi lavorati, q.li . . .			
Sughi trasferiti ad altri stabilimenti, q.li			
Sughi acquistati da altri stabilimenti, q.li			
Polarizzazione media . .			
Saccarosio pagato, q.li .			
Zucchero prodotto, q.li .			
Resa sul pagato (%)			
Estrattibile			
Saccaromelasso			
Perdite			
	100,00	100,00	100,00
Raggio medio d'approvvigionamento, km (**) .			
Kg di olio combustibile per quintale di zucchero prodotto (***) . . .			
Quintali di zucchero prodotto da ogni addetto per giorno di campagna			
Punti M.E.C. raffinato .			

(*) Come risulta dalla tabella 1.

(**) $\frac{\text{Costo totale trasporti}}{\text{costo al km}}$

(***) Nel caso di utilizzo di metano, effettuare la conversione in olio equivalente.

TABELLA 4

CONTO ECONOMICO PREVISTO
(Milioni di lire)

Società . . . . . . | *Stabilimento* . . .

	Previsioni	Media (*)	Scostamenti (**)
Ricavi da vendita zucchero	....	....	....
Meno:			
Sconti e abbuoni .	....	....	....
Oneri su quota: A .	....	....	....
B .	....	....	....
C .	....	....	....
Ricavi netti da vendita zucchero . . .	....	....	....
Ricavi da melasso .	....	....	....
Ricavi da polpe	....	....	....
Altri ricavi .	....	....	....
Totale ricavi .	....	....	....
Costi variabili:			
Materia prima . .	....	....	....
Trasporti	....	....	....
Mano d'opera .	....	....	....
Combustibile .	....	....	....
Materiale di consumo .	....	....	....
Altri costi variabili . .	....	....	....
Totale costi variabili . .	....	....	....
Costi fissi:			
Spese generali:			
Personale .	....	....	....
Altre	....	....	....
Manutenzioni:			
Personale .	....	....	....
Altre	....	....	....
Ammortamenti . .	....	....	....
Altri costi fissi .	....	....	....
Totale costi fissi .	....	....	....
Margine di stabilimento .	....	....	....

(*) Come risulta dalla tabella 2.
(**) A lire 1983 e tenendo conto degli effetti di tutti gli interventi proposti.

(1118)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **978.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di « S. Stefano », in Arcevia, con la parrocchia di « S. Maria delle Spinelle », in Sassoferrato.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nocera e Gualdo 1° marzo 1980, relativo alla unione temporanea *aeque principalis* della parrocchia di « S. Stefano », in frazione Caudino del comune di Arcevia (Ancona), con la parrocchia di « S. Maria delle Spinelle », in frazione Cabernardi del comune di Sassoferrato (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Interno, foglio n. 57

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **979.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale con fini di religione e di culto denominata « Società operaie parrocchiali Maddalena Aulina », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale con fini di religione e di culto denominata « Società operaie parrocchiali Maddalena Aulina », in Roma. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte: dai signori Boada Flaquer Maria Soledad, Boada Flaquer Tomas Conde de Marsal e Boada Flaquer Carmen con atto pubblico 1° dicembre 1978, n. 25975/6427 di repertorio, a rogito dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma, confermata con atto pubblico 21 febbraio 1980, n. 27656/7096 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un appartamento con vano cantina sito in Roma, via della Conciliazione n. 15, descritto nella perizia giurata 1° ottobre 1979 del geometra Pasquale D'Agostino e valutato in lire 205.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; dalle sig.ne Boada Flaquer Maria Soledad e Figueras Pahi Maria Misericordia con atto pubblico 20 marzo 1979, n. 26475/6619 di repertorio, a rogito dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma, confermata con atto pubblico 21 aprile 1980, n. 27896/7191 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un complesso immobiliare costituito da un terreno di mq 7.174, sul quale insistono tre fabbricati, sito in Castelgandolfo (Roma), via delle Mole n. 1, descritto nella perizia giurata 16 novembre 1979 del geometra Pasquale D'Agostino e valutato in L. 796.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Interno, foglio n. 67

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **980.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Maria del Monte Oliveto » sotto il titolo di « Badia nuova », in Palermo.

N. 980 Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Maria del Monte Oliveto » sotto il titolo di « Badia nuova », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 66

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **981.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Maria Assunta », in Capannori.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Maria Assunta », in frazione Gragnano del comune di Capannori (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 58

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **982.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Bartolomeo » dalla parrocchia di « S. Apollinare », in Sori.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 24 agosto 1982, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Bartolomeo », in località Bussonengo del comune di Sori (Genova), dalla parrocchia di « S. Apollinare », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 56

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **983.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Antonio da Padova », in Paitone.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Antonio da Padova », in Paitone (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 59

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 321/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1984 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri, che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 322/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi.

Pubblicati nel n. L 37 *dell'*8 *febbraio* 1984.

(35/C)

Regolamento (CEE) n. 323/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 324/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 325/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 326/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 327/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 328/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica Centrafricana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 329/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi a Grenada a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 330/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 331/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 332/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 333/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 334/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 335/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 336/84 della commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la ventunesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 38 *del* 9 *febbraio* 1984.

(36/C)

Regolamento (CEE) n. 337/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 338/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 339/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 340/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 341/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 342/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 343/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 344/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 345/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 346/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 347/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 39 *del* 10 *febbraio* 1984.

(37/C)

Regolamento (CEE) n. 348/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 41 *del* 13 *febbraio* 1983.

(38/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto).

L'ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 17 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla lettera *c*) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere *a*) e *b*) *dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente,* sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2. La dichiarazione di cui alla lettera *b*) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera *c*), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24

o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile *all'inizio del secondo mese* precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni *fatte nel medesimo mese* senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera *c*), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto *entro il* 5 *settembre* e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.

Art. 2.

1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'articolo 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000.

Art. 3.

1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

2. *I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo* 1, *comma* 1, *lettere* b) *e* c), *devono essere pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *entro il* 31 *gennaio* 1984. *Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma* 3 *dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il* 15 *marzo* 1984. *Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera* b) *del comma* 1 *dell'articolo* 1 *è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al* 5 *marzo* 1984. *Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera* c) *del comma* 1 *dello stesso articolo* 1, *ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera* c). *Le annotazioni di cui al comma* 2 *dell'articolo* 1, *relative alle dichiarazioni di cui alla lettera* c) *del comma* 1 *dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il* 1° *gennaio e il* 29 *febbraio* 1984, *possono essere eseguite entro il* 5 *marzo* 1984.

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e all'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. *Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa.*

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto. *Per l'anno* 1984 *tale opzione, esercitata nel mese di gennaio* 1984, *può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo* 31 *marzo.*

4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

Art. 7-*bis.*

Alla tabella, allegato B, *annessa al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 642, *e successive modificazioni, dopo l'articolo* 21 *è aggiunto il seguente:*

« *Art.* 21-bis. — *Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge* 29 *luglio* 1927, *n.* 1509, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 5 *luglio* 1928, *n.* 1760, *ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia* ».

Art. 7-*ter.*

Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1123)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983).

L'ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] 1. Le amministrazioni preposte, anche come autorità vigilanti, a settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno sessanta giorni prima della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale, ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina sostitutiva.

[2] 1-bis. *La predetta relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

[3] 2. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere con disegno di legge di Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

Art. 2.

[1] 1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, relativo alla proroga degli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, e dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è ulteriormente prorogato al *30 giugno 1984.*

[2] 1-bis. *Il termine di cui al comma 6 dell'articolo* 12 *del decreto-legge* 12 *settembre* 1983, *n.* 463, *convertito, con modificazioni, nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638, *decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'articolo* 32 *della legge* 27 *dicembre* 1983, *n.* 730, *e comunque a far tempo dal* 12 *febbraio* 1984.

[3] 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto alle unità sanitarie locali di instaurare rapporti di impiego in deroga alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale.

[4] 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integrazione della normativa vigente, gli atti o provvedimenti adottati in violazione del disposto del precedente comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

[5] 3-bis. *Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi* 4, 4. 1, 4. 2 *e* 4. 3 *dell'articolo* 15 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1983, *n.* 55, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *aprile* 1983, *n.* 131, *possono essere effettuate entro il* 31 *dicembre* 1984.

[6] 4. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, è prorogato al 31 marzo 1984.

[7] 5. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori, è prorogato al 30 giugno 1984.

[8] 6. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, è prorogato al 30 giugno 1984.

[9] 7. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 30 giugno 1984.

[10] 8. Per provvedere nelle regioni di cui al precedente comma 7 alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[11] 9. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'attuazione del precedente comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

[12] 10. Con effetto dal 1° dicembre 1983 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, *e successive modificazioni ed integrazioni*, prorogata, da ultimo, fino al 30 novembre 1983 con la legge 30 aprile 1983, n. 132, è ulteriormente prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.

[13] 11. Gli importi occorrenti per la concessione dello sgravio contributivo di cui al precedente comma 10, nonché quelli da versare all'INPS a decorrere dall'anno 1984 in conseguenza dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 59, comma 9, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concesso fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983, valutati complessivamente in lire 10.460 miliardi al netto delle somme indicate al successivo comma 12, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 380 miliardi nell'anno 1984, di lire 650 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.230 miliardi nell'anno 1986 e di lire 800 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1995, per essere assegnati all'INPS sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali. L'ulteriore importo a saldo eventualmente dovuto all'INPS è determinato dalla legge finanziaria relativa all'anno 1996.

[14] 12. Lo stanziamento disposto per l'anno 1984 ai sensi del precedente comma 11 è aumentato, fino alla somma di lire 376 miliardi, delle somme non assegnate all'INPS fino a tutto l'anno 1983, a valere sulla relativa autorizzazione di spesa di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1984.

[15] 13. All'onere di lire 380 miliardi, derivante dall'applicazione del precedente comma 10 nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 ».

[16] 14. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, concernente l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 19/581, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, è sostituito dal seguente:

« L'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è facoltativa fino al *17 agosto 1985*. Prima di tale termine l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto ».

[17] 15. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è

prorogato fino al 31 dicembre 1984. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

[18] 16. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 15, valutato in lire 60 miliardi per il 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

[19] 16-bis. *Il termine del* 30 *novembre* 1983, *di cui all'articolo* 2, *comma* 14, *del decreto-legge* 12 *settembre* 1983, *n.* 463, *convertito, con modificazioni, nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638, *è differito al* 30 *aprile* 1984.

Art. 3.

[1] 1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

[2] 2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

[3] 3. Hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione, anche in assenza del requisito delle tredici settimane o del trimestre di lavoro retribuito previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la presentino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[4] 4. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 45 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 4.

[1] 1. I termini aventi scadenza il 31 dicembre 1983, stabiliti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, sono prorogati fino al 30 giugno 1984.

[2] 2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma, valutate in lire 250 miliardi per il primo semestre 1984, si fa fronte con una aliquota di corrispondente importo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

[3] 3. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

[4] 4. Fino alla stessa data indicata dal precedente comma 3 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 5.

[1] 1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 942, relativo alla prestazione dei servizi antincendio da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 *dicembre* 1984. *E' altresì prorogato al* 30 *giugno* 1984 *il periodo previsto dall'articolo* 42 *della legge* 23 *dicembre* 1980, *n.* 930.

[2] 2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Art. 6.

[1] 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984.

Commi 2, 3 *e* 4 *soppressi.*

[2] 4-bis. *I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo* 18 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al* 31 *dicembre* 1985 *e al* 1° *gennaio* 1986.

[3] 5. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, già disposta fino al 31 dicembre 1983, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.

[4] 6. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogata con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.

[5] 7. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

[6] 7-bis. *Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985.*

[7] 8. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, già differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

[8] 9. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.

[9] 10. *Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purché gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purché entro tale termine siano stati altresì approvati i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.*

[10] 10-bis. *La proroga è revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.*

[11] 10-ter. *Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti.*

[12] 11. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine di cui al precedente comma 10, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, che hanno recapito nelle fognature comunali o consortili, devono essere adeguati, entro e non oltre i sei mesi successivi, ai limiti di accettabilità della tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

[13] 12. *Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il Ministro per l'ecologia.*

[14] 13. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è prorogato al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalle minori entrate previdenziali si provvede con il fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

[15] 14. La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, è prorogata al 30 giugno 1984.

[16] 15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1124)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 di cui alle seguenti leggi e decreti:

legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1125)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Succivo.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/673, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Succivo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 875.697.186, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 917.441.186, iscritto a ruolo a nome della S.p.a. F.C.M. - Fratelli Ciaramella. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1132)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione della commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623. (Ordinanza n. 125/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 108/FPC del 24 gennaio 1984 e n. 116/FPC del 31 gennaio 1984 concernenti, rispettivamente, la costituzione e l'integrazione della commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623;

Ravvisata la necessità di integrare la predetta commissione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La commissione in premessa è integrata dal sig. Caminiti Giuseppe.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1075)

Disciplina del trattamento di missione fruito dal personale dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile. (Ordinanza n. 127/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 3/84 del 1° febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 88/FPC del 15 dicembre 1983;

Ravvisata la opportunità di uniformare il trattamento di missione del personale di questo ufficio, comandato a prestare servizio fuori sede per attività connesse al bradisismo di Pozzuoli, con quello fruito dal personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3/84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1984, sono estese al personale di questo ufficio, comandato in missione per il bradisismo di Pozzuoli, a valere anche per i periodi già maturati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1076)

Disciplina dei rapporti sorti tra i cittadini dell'area flegrea, sgomberati per effetto del bradisismo, ed i proprietari degli alloggi ove hanno trovato provvisoria sistemazione. (Ordinanza n. 128/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 938, e successive integrazioni;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC, n. 6/FPC, n. 18/FPC, n. 19/FPC e n. 27/FPC rispettivamente del 6 e 10 settembre e 7 e 11 ottobre 1983, con le quali sono stati disposti interventi diretti a favorire il reperimento di alloggi provvisori per la popolazione rimasta senza tetto per effetto del bradisismo dell'area flegrea;

Ravvisata la necessità di disciplinare i rapporti sorti tra i proprietari degli alloggi offerti spontaneamente ed i nuclei familiari, che in atto occupano gli appartamenti, nonché i rapporti tra i cittadini che hanno trovato un'autonoma sistemazione ed i proprietari dei relativi alloggi;

Ravvisata, altresì, la necessità di equiparare gli occupanti gli alloggi offerti spontaneamente con quelli che occupano appartamenti requisiti, i quali devono concorrere nel pagamento dell'indennità di requisizione, in proporzione al reddito posseduto;

Ritenuta, infine, l'opportunità di assicurare la prosecuzione del rapporto locatizio per quei nuclei familiari che abbiano trovato autonoma sistemazione in attesa della realizzazione del programma edilizio di cui alle ordinanze n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 e n. 54/FPC del 7 novembre 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari, assegnatari degli alloggi offerti spontaneamente, ai sensi dell'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, sono tenuti al pagamento di un contributo, nella misura prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, a decorrere dalla data dell'assegnazione dell'alloggio.

Il sindaco di Pozzuoli ed i prefetti di cui all'ordinanza numero 30/FPC del 12 ottobre 1983, comunicano alla competente intendenza di finanza l'elenco dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi offerti spontaneamente. L'intendenza di finanza curerà la riscossione del credito erariale.

Art. 2.

Ai conduttori di immobili che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, è attribuito, alle medesime condizioni, il diritto di prelazione qualora, alla scadenza del contratto di locazione, il proprietario intenda concedere in locazione ad altri l'immobile oggetto del contratto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1077)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 15 ottobre 1982, n. 1777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 9 e 10 aprile 1984 per le prove obbligatorie e 11 aprile per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(1016)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco dei primari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 12 febbraio 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe, pag. 126 - disciplina « Oncologia »:

al n. 19 in luogo di: « Grigoletto Gino, nato il 5 giugno 1932 a Milano - E.O. "S. Carlo Borromeo" di Milano », leggasi: « Grigoletto Eligio, nato il 17 agosto 1934 a Campolongo Maggiore - E.O. di Pordenone »;

al n. 20 in luogo di: « Lyporini Eligio, nato il 17 agosto 1934 a Campolongo Maggiore - E.O. di Pordenone », leggasi: « Luporini Gino, nato il 5 giugno 1932 a Milano - E.O. "S. Carlo Borromeo" di Milano ».

(1112)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oncologia del centro di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oncologia del centro di Pavia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della presidenza dell'ente in Pavia.

(1170)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 61 del 1° marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Jockey club italiano: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227